

Emergenza Covid-19 ◆ Update/35 ◆ 18.05.2020

In evidenza ⇒ Decreto Legge 16 Maggio 2020 n. 33
“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”



◆ Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33: disciplina degli spostamenti dal 18 Maggio al 31 Luglio e modalità di svolgimento delle attività economiche.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, che delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti ed ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

◆ Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative: il testo dell'Accordo fra Regioni e Governo nella serata di venerdì 15 Maggio.

L'accordo sulle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative è stato raggiunto nella serata di venerdì 15 maggio tra Regioni e Governo. Le linee guida delle Regioni saranno il riferimento, ma dovranno richiamarsi al Protocollo unitario che è stato condiviso in sede di Conferenza delle Regioni e verrà allegato nella sua interezza al testo del Dpcm.

IMPORTANTE!

◆ INAIL: l'infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro - Comunicato del 15.05.2020

Una nota dell'INAIL chiarisce che il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa. Lo chiarisce l'INAIL con propria nota del 15 Maggio.



◆ **Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33: disciplina degli spostamenti dal 18 Maggio al 31 Luglio e modalità di svolgimento delle attività economiche.**



*Da lunedì 18 Maggio riapriranno di fatto tutte le **attività economiche ancora sospese** e sono state fornite le prescrizioni per tutte le categorie. Saranno poi permessi gli spostamenti **dentro i confini regionali senza autocertificazione**: non si dovrà più giustificare dove si sta andando, a patto che ci si muova dentro la propria regione. Resta il divieto di creare assembramenti di persone in luoghi pubblici e bisognerà sempre rispettare la distanza sociale di almeno un metro.*

Quindi si riparte con la “**nuova normalità**” con cui convivere, fatta di prudenza, cautele e distanziamenti; vediamo cosa prevede il **Decreto Legge n. 33 approvato il 16 Maggio 2020** e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno stesso:

SPOSTAMENTI

⇒ All'interno della propria Regione

A partire **dal 18 maggio**, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della **stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione**. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale, relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

⇒ Tra Regioni diverse

- 1. Fino al 2 Giugno**, restano **vietati** gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una **regione diversa** rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, **così come quelli da e per l'estero**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- 2. A decorrere dal 3 Giugno**, gli spostamenti **tra regioni diverse** potranno essere **limitati solo con provvedimenti statali** adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

⇒ Da e per l'estero

- 1. Fino al 2 Giugno 2020**, sono **vietati** gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

2. **A decorrere dal Giugno 2020**, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI

⇒ **Resta vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.**

Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI

⇒ A partire **dal 18 Maggio**, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di **protocolli o linee guida**, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le **misure limitative** delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

⇒ **Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida**, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

MONITORAGGIO REGIONALE

⇒ **Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza** delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con **cadenza giornaliera** l'andamento della **situazione epidemiologica** nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del **sistema sanitario regionale**. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al **Ministero della Salute**, all'**Istituto Superiore di Sanità** e al **Comitato tecnico-scientifico**.

In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

DIVIETO DI MOBILITA' PER CHI È IN QUARANTENA

⇒ È confermato il **divieto di mobilità** dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della **quarantena** per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19.

FUNZIONI RELIGIOSE

⇒ Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei **protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni**, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

SANZIONI

⇒ **Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali** o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina la **sospensione** dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la **sanzione amministrativa** di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, che prevede il pagamento di una somma **da euro 400 a euro 3.000**, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura** dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Il testo del decreto è consultabile al link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/16/20G00051/SG>

◆ **Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative: il testo dell'Accordo fra Regioni e Governo nella serata di venerdì 15 Maggio.**



CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME

Nella serata di venerdì 15 Maggio è stata trovata l'intesa tra Governo e Regioni sulle riaperture delle attività ancora sospese. Così si è trovato l'accordo sull'applicazione del Decreto del Governo e sono state chiarite le responsabilità di Stato e Regioni. Le linee guida delle Regioni saranno il riferimento, ma dovranno richiamarsi al Protocollo unitario, che verrà allegato nella sua interezza al testo del Dpcm.

⇒ **1. Le Linee di indirizzo comuni su tutto il territorio nazionale.**

Il Governo si è impegnato a richiamare nel testo **le Linee Guida elaborate e proposte dalla Conferenza delle Regioni**, quale riferimento certo e principale da cui far discendere i Protocolli Regionali. Questo è stato l'accordo raggiunto che assicurerà **omogeneità e certezza delle norme** in tutto il Paese. Si tratta di un documento che verrà recepito nei provvedimenti che il Governo si appresta a varare, riconoscendone la **coerenza con i criteri fissati dall'Istituto Superiore di Sanità e da INAIL**, in modo da avere un unico documento di riferimento. Si tratta di linee guida che devono essere ratificate dalle singole amministrazioni regionali con proprie ordinanze; in assenza di provvedimenti regionali, troveranno applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale nel documento approvato dalla Conferenza della Regione.

Le Linee di indirizzo comuni riguardano i seguenti settori:

- la ristorazione;
- le attività turistiche (balneazione);
- le strutture ricettive;
- i servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti);
- il commercio al dettaglio;
- le piscine;
- le palestre;
- gli uffici aperti al pubblico;
- la manutenzione del verde;
- musei archivi e biblioteche.

Il documento contiene le schede tematiche relative ai principali settori di attività; il testo dell'accordo sulle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative raggiunto nella serata di venerdì 15 maggio tra Regioni e Governo è disponibile al seguente link:

<http://www.regioni.it/cms/file/Image/Emergenza%20COVID-19%20Fase%202%20-%20TESTO%20FINALE%20CONDIVISO.pdf>

⇒ 2. Le Linee di indirizzo della

La Regione Emilia-Romagna aveva già condiviso (*vedi nostro Update n. 33 dello scorso 13 Maggio*) alcuni Protocolli di sicurezza con associazioni di categoria, imprese, sindacati ed enti locali di ogni comparto (commercio, ristorazione, turismo, stabilimenti balneari, alberghi, strutture ricettive e ricreative, servizi alla persona), in previsione della Fase 2 – parte seconda - delle riaperture. Contengono linee guida e indicazioni operative che salvaguardano la salute di operatori economici, lavoratrici e lavoratori, clienti e persone, permettendo lo svolgimento in sicurezza delle attività stesse e la prevenzione della diffusione del coronavirus.

I Protocolli regionali dell'Emilia Romagna sono del tutto conformi agli indirizzi sui quali Governo e Regioni hanno raggiunto l'accordo venerdì notte, per cui erano già applicabili.

Di seguito i link per i singoli comparti interessati:

[Esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto](#)

[Esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche](#)

[Acconciature, estetica](#)

[Stabilimenti balneari e spiagge](#)

[Strutture ricettive alberghiere](#)

[Strutture ricettive all'aria aperta](#)

⇒ Scaletta riepilogativa delle riaperture previste

Lunedì 18 maggio	Apertura negozi, mercati, bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, tatuatori, alberghi, strutture ricettive all'aria aperta.
Lunedì 25 maggio	Apertura stabilimenti balneari, palestre, piscine, centri sportivi (anche per allenamenti di squadra); attività corsistiche (dalle lingue straniere alla musica); centri sociali e circoli ricreativi; parchi tematici, di divertimento e luna park.
Dal 3 giugno <i>(sulla base dei dati epidemiologici rilevati)</i>	Consentiti gli spostamenti fra le Regioni e verso gli altri Stati.
Dall'8 giugno <i>(previa adozione di uno specifico protocollo regionale)</i>	Apertura centri estivi e per i minori di età superiore a tre anni.

◆ **INAIL: l'infornunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro – Comunicato del 15.05.2020**

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Dopo le tante pressioni fatte per chiarire il controverso articolo 42 del decreto "Cura Italia" e la successiva circolare INAIL del 3 Aprile 2020, che tanta (motivata) preoccupazione aveva destato nelle imprese, l'INAIL - con proprio comunicato

dello scorso Venerdì 15 Maggio - ha precisato che l'infornunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro.

Questa è una buona notizia, ma ora – per assoluta certezza - occorre che questo comunicato si trasformi in una norma di legge, che faccia chiarezza in modo inequivocabile: i comunicati stampa forniscono informazioni e indirizzi, ma (ancora) non fanno giurisprudenza!

Di seguito il testo integrale del comunicato.

L'infornunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro

Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo.

Roma. In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che **dal riconoscimento come infornunio sul lavoro non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.**

Sono diversi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infornunio sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. **Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro,** con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.

Pertanto, **il riconoscimento dell'infornunio da parte dell'Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l'accusa in sede penale,** considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del pubblico ministero. **E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infornunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile** del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo per aver causato l'evento dannoso.

Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all'andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

Ultimo aggiornamento: 15/05/2020